Il processo amministrativo telematico

Piano di offerta formativa 2018 della Commissione informatica Incontro del 30 maggio 2018 Relatore avv. Andrea Ricuperati

Un breve ripasso delle fonti regolatrici del P.A.T.

DI RANGO PRIMARIO:

- D. Lgs. 2.7.2010, n. 104 (codice del processo amministrativo)
- D. Lgs. 7.3.2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale)
- ➤ D.L. 18.10.2012, n. 179, conv. dalla L. 17.12.2012, n. 221 (espressamente richiamato per quanto concerne il domicilio digitale)
- L. 21.1.1994, n. 53 relativa alle notificazioni degli avvocati
- codice di procedura civile (oggetto di rinvio esterno ex art. 39 c.p.a.)

DI RANGO SECONDARIO:

- ➤ D.P.C.M. 16.2.2016, n. 40 (contenente le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo telematico amministrativo, ai sensi dell'art. 13 disp. att. c.p.a.), corredato delle specifiche tecniche di cui all'Allegato A
- D.P.C.M. 13 novembre 2014 (regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni)
- D.P.C.M. 22 febbraio 2013 (regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali)
- D.P.C.M. 3 dicembre 2013 (regole tecniche in materia di sistema di conservazione)

L'attestazione di conformità dell'avvocato nel P.A.T.

ART. 136, COMMA 2-*TER*, C.P.A.

IL PRESUPPOSTO: deposito telematico

L'OGGETTO: copia informatica (anche per immagine) di:

- Detenuti in originale o copia conforme analogico/a
 - atto processuale di parte
 - provvedimento del giudice
 - documento
- presenti nel fascicolo informatico
 - atto o provvedimento

LA MODALITA': asseverazione di cui all'articolo 22, comma 2, del CAD

6

(segue)

L'EFFETTO: equivalenza della copia attestata all'originale (o copia conforme)

LA QUALITA' ASSUNTA DALL'ATTESTATORE: pubblico ufficiale

I PROVVEDIMENTI ESCLUSI: quelli muniti di formula esecutiva

ART. 8, COMMA 2, D.P.C.M. N. 40/2016

- O Procura ad litem raccolta in originale su supporto analogico
- **O**Scansione
- O Asseverazione ex art. 22, comma 2, CAD
- O Deposito telematico

Quid iuris se manca l'attestazione di conformità della procura ?

Le risposte della giurisprudenza:

- □ Cons. Stato, Sez. III, sent. 5.2.2018, n. 744: irregolarità da sanarsi entro un termine perentorio (art. 44, comma 2, c.p.a.)
- T.A.R., Sezione autonoma di Bolzano, ord. 21.3.2018, n. 94: irregolarità sanabile
- □ Cons. Stato Sez. IV, sent. 4.4.2017, n. 1541 (nel generale caso di violazione delle regole del P.A.T.): irregolarità
- T.A.R. Campania, sent. 28.3.2017, n. 1694: nullità (art. 44, comma 1, c.p.a.)
- T.A.R. Calabria, ord. 26.1.2017, n. 18: nullità (art. 44, comma 1, c.p.a.)

ART. 14, COMMA 5, D.P.C.M. N. 40/2016

- O Atto notificato con modalità non telematica
- **O**Scansione
- O Asseverazione ex art. 22, comma 2, CAD
- O Deposito telematico

Le vicende modificative dell'art. 22, comma 2, del CAD

Il testo vigente prima del D.Lgs. n. 217/2017

Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico ed asseverata, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71

Il testo attuale

Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida

Le "regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71" in materia di attestazione di conformità

D.P.C.M. 13 novembre 2014 ...

... Il cui articolo 4, terzo comma, recita:

Laddove richiesta dalla natura dell'attivita', l'attestazione di conformita' delle copie per immagine su supporto informatico di un documento analogico di cui all'art. 22, comma 2, del Codice, puo' essere inserita nel documento informatico contenente la copia per immagine. Il documento informatico cosi' formato e' sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a cio' autorizzato. L'attestazione di conformita' delle copie per immagine su supporto informatico di uno o piu' documenti analogici puo' essere altresi' prodotta come documento informatico separato contenente riferimento temporale e l'impronta di ogni copia per immagine. Il documento informatico cosi' prodotto e' sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a cio' autorizzato.

Due modalità di attestazione

<u>Interna</u>

Mediante

- O sovrascrizione della copia
- O firma digitale od elettronica qualificata

Esterna

Mediante

- creazione di documento certificativo separato
- firma digitale od elettronica qualificata
- impronta informatica (HASH)
- riferimento temporale (UTC)
 (entrambi generabili ad esempio su

https://apps.dirittopratico.it/

Il nuovo testo dell'art. 71, comma 1, CAD

L'AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonché acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice

Le Linee guida ad oggi non sono state emanate ...

... ma le regole tecniche di cui all'art. 71 previgente continuano a rimanere efficaci sino alla loro eventuale modifica/abrogazione da parte delle Linee guida (art. 65, comma 10, D.Lgs. n. 217/2017)

OLa nota congiunta interpretativa 10.4.2018 delle Rappresentanze in seno al Tavolo tecnico sul P.A.T. (istituito presso il Segretariato generale della Giustizia amministrativa)

Le notificazioni telematiche nel P.A.T.

La notificazione via PEC

OÈ effettuata ai sensi dell'art. 3-bis della Legge n. 53/1994

Come avviene in concreto la notificazione

OCon la trasmissione di un messaggio PEC recante nell'oggetto la dicitura: "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" ed in allegato (i) l'atto da notificarsi, (ii) la relazione di notifica in originale informatico firmato digitalmente e (iii) la procura (se l'atto notificando rientra nella categoria di quelli 23 introduttivi del processo o stragiudiziali)

Quando può avvenire la notifica?


OTra le ore 7 e le 21 di ogni giorno (se eseguita dopo le 21, si ha per perfezionata alle 7 del giorno successivo)

Il duplice perfezionamento della notifica telematica

- OPer il notificante: nel momento della generazione della ricevuta di accettazione del messaggio di posta elettronica certificata da parte del gestore del servizio
- OPer il destinatario: nel momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna (cd. RAC [o, più raramente, RdAC]) del messaggio PEC nella casella di 25destinazione

A quale indirizzo vanno notificati gli atti destinati alle amministrazioni non costituite?

O A quello reperito nel Registro PP.AA. presente sul portale dei servizi telematici (https://pst.giustizia.it)



Registro PP.AA. è Che cosa

È uno dei pubblici elenchi, di cui all'art. 16ter D.L. n. 179/2012 È formato dal Ministero della giustizia e consultabile unicamente da uffici giudiziari, UNEP e avvocati

O Art. 16, comma 12, D.L. n. 179/2012

Quali sono gli altri pubblici elenchi cui attingere per le notifiche telematiche?

Quello dei domicilii digitali dei cittadini, comunicati all'Anagrafe nazionale della popolazione residente

O Art. 4 D.L. n. 179/2012 (ora art. 6-quater CAD)

II Registro Imprese

O Art. 16, comma 6, D.L. n. 185/2008

I'INI-PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi PEC di imprese e professionisti), accessibile a chiunque senza necessità di autenticazione

O Art. 6-bis D.Lgs. n. 82/2005 (cd. CAD-Codice dell'Amministrazione Digitale)

Il ReGIndE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici), gestito dal Ministero della giustizia

O Art. 7 D.M. n. 44/2011 (Regolamento in materia di processo civile telematico e processo penale telematico)

Il cd. IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni - http://www.indicepa.gov.it) non è (più) un pubblico elenco utilizzabile per le notificazioni telematiche

Quid iuris se l'atto viene notificato ad un indirizzo PEC ricompreso nell'IPA ma non nel Registro PP.AA.?

Le risposte della giurisprudenza:

- □ Cons. Stato, Sez. III, sent. 5.2.2018, n. 744: l'eventuale assenza dell'indirizzo PEC dal Registro PP.AA. non potrebbe comportare preclusioni processuali a carico della parte privata
- T.A.R. Molise, ord. 13.11.2017, n. 420: nullità scusabile, con ordine di rinnovazione entro un termine perentorio (art. 44, comma 4, c.p.a.)
- ☐ T.A.R. Toscana, Sez. I, 27.10.2017, n. 1287: nullità inescusabile
- □ T.A.R. Sicilia Catania, Sez. III, 13.10.2017, n. 2401: nullità inescusabile
- ☐ T.A.R. Basilicata, 21.9.2017, n. 607: nullità inescusabile
- □ T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. III, 13.7.2017, n. 1842: nullità inescusabile

La sottoscrizione digitale degli atti e provvedimenti nel P.A.T.

ART. 136, COMMA 2-BIS, C.P.A.

Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti e provvedimenti delle parti, del giudice e degli ausiliari sono firmati digitalmente

ARTT. 9 E 11 D.P.C.M. n. 40/2016 – ARTT. 6, COMMA 4, E 12, COMMA 6 ALL. A AL D.P.C.M. N. 40/2016 (SPECIFICHE TECNICHE)

La struttura del documento con firma digitale è PADeS-BES (conforme ai requisiti di cui all'art. 24 del CAD)

Quid iuris in caso di apposizione di firma digitale diversa da quella PADeS-BES ?

Le risposte della giurisprudenza:

- □ Cons. Stato, Sez. III, sent. 5.2.2018, n. 744: invalidità già sanata dal raggiungimento dello scopo ex art. 156, u.c., c.p.c. (fattispecie in tema di firma PADeS-Basic)
- T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, ord. 31.1.2018, n. 673: nullità da sanarsi entro un termine perentorio (art. 44, comma 4, c.p.a.)
- □ Cons. Stato, sent. 27.11.2017, n. 5504 : irregolarità sanabile
- ☐ T.A.R. Calabria, Sez. I, 9.11.2017, n. 1704: irregolarità sanabile
- ☐ T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, 27.9.2017, n. 1174: irregolarità sanabile
- ☐ T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, sent. 4.4.2017, n. 1799: irregolarità sanabile
- ☐ T.A.R. Abruzzo, Sez. I, 27.6.2017, n. 278: irregolarità sanabile
- T.A.R. Basilicata, 14.2.2017, n. 160: nullità insanabile

I termini del deposito degli atti nel P.A.T.

ART. 4, COMMA 4, DISP. ATT. C.P.A.

- La deadline generale delle ore 24 dell'ultimo giorno utile
- La rilevanza della ricevuta di accettazione PEC (condizionata al buon fine del deposito)
- La "fascia protetta" delle ultime 12 ore del termine finale, con *fictio* di differimento al giorno successivo ai fini di:
 - termini a difesa (garanzia di contraddittorio)
 - organizzazione del collegio giudicante (udienze)
- La conferma di detta tardività "ad effetto circoscritto" da parte di Cons. Stato, Sez. III, 24.5.2018, n. 3136

I moduli nel deposito degli atti nel P.A.T.

ART. 6 D.P.C.M. N. 40/2016 (ALL. A – SPECIFICHE TECNICHE)

- L'ineludibile necessità di uso dei moduli di deposito
- L'obbligo di verifica che il modulo utilizzato sia l'ultima e più aggiornata versione
- L'inescusabilità dell'errore in caso di deposito con modulo obsoleto (v. T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, sent. 6.4.2018, n. 939)

La suesposta presentazione contiene **opinioni personali** e non può in alcun modo essere considerata prestazione di consulenza od opera professionale.

Licenza Creative Commons

www.creativecommons.org

Condivisibile allo stesso modo 3.0 IT(CC BY-SA 3.0 IT)

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/



